

PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' (D.lgs.n. 66/2017)

INCLUSIONE STUDENTI CON DISABILITA'

Il decreto detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati, promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Vediamo quali sono le principali novità che interessano principalmente le istituzioni scolastiche e i docenti.

Domanda accertamento disabilità

La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Alla domanda presentata all'Inps si abbina il certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti del richiedente.

Composizione delle Commissioni mediche

Le commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono così composte:

- un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
- due medici specialisti, scelti fra pediatri, neuropsichiatri infantili o specialisti relativamente alla condizione di salute del soggetto;
- un medico dell'INPS;
- un assistente specialistico od operatore sociale, individuati dall'ente locale.

Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il profilo di funzionamento è redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

L'iter per la redazione del PF parte con l'invio all'unità di valutazione multidisciplinare, da parte dei genitori, della certificazione di disabilità.

Il PF, dunque, è redatto dalla predetta unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Alla redazione del PF collaborano i genitori del bambino/alunno/studente e un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI.

Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale.

Il nuovo documento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile.

Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF saranno definiti in apposite Linee Guida, da adottare tramite un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Miur, con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (introdotto dall'articolo 15 del decreto) e previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto oggetto della nostra trattazione (ricordiamo che il decreto è entrato in vigore il 31 maggio 2017).

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità.

Richiesta ore di sostegno

La richiesta delle ore di sostegno (quindi dell'organico) è attualmente avanzata direttamente dalla scuola all'USR/ATP di competenza, sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato.

All'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sarà più la scuola ad avanzare la richiesta delle ore di sostegno, ma un nuovo organo istituito dal medesimo decreto: il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

Il GIT è istituito in ciascun ambito territoriale della provincia. Pertanto in ogni provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti territoriali, che la costituiscono.

Il GIT è composto da: un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; un docente per il secondo ciclo di istruzione. Detti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Come suddetto, il GIT è il nuovo organo (tecnico) cui spetta il compito di avanzare la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo la procedura di seguito descritta:

1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento (il Profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale), dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

3. l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

In sintesi, il dirigente scolastico quantifica l'organico di sostegno sulla base dei documenti summenzionati, trasmettendo gli stessi al GIT. Quest'ultimo, sentiti i dirigenti riguardo a ciascun alunno disabile, formula una proposta all'USR che, infine, assegna l'organico alle scuole.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Gruppi per l'inclusione scolastica

I gruppi per l'inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica.

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definirà anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017.

Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.

Il GIT è composto da:

- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.

I suddetti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all'USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell'ambito di competenza.

Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da:

- associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
-

Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

I gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.

Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

Le nuove disposizioni, relative al GLI, entrano in vigore dal 1° settembre 2017.

Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, da "Scuole Polo" da individuare secondo precise modalità di riconoscimento, che saranno indicate dal Miur

Progetto Individuale, Piano Educativo Individualizzato e Piano per l’Inclusione

Il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l’Inclusione costituiscono la “bussola”, ossia i documenti di progettazione, dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità.

I predetti documenti hanno subito delle modifiche in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs.n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015.

Progetto Individuale

Il Progetto individuale è previsto, com’è noto, dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.

Il Progetto è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Ricordiamo che quest’ultimo ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.

Nell’ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l’Ente locale.

Il Progetto Individuale, come leggiamo nel succitato art. 14 della legge n. 328/2000 come modificato dal decreto, comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019

Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe.

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile.

Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile.

Quanto ai contenuti, il PEI:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Piano per l'inclusione

Il Piano per l'inclusione è redatto da ciascuna scuola nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (vedi sopra).

Il Piano definisce le modalità:

- di utilizzo coordinato delle risorse disponibili;
- per il superamento delle barriere;
- per l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
- per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

L'attuazione del Piano per l'inclusione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Formazione docenti e ATA

Il decreto, relativamente alla formazione del personale scolastico in materia di inclusione rinvia al Piano nazionale per la formazione dei docenti nel triennio 2016-2019, che discende dal comma 124 della legge n. 107/2015 ed è stato adottato con il [DM n. 797/2016](#).

Il Piano, come leggiamo nel decreto, garantisce le necessarie attività formative in materia.

L'inclusione e la disabilità, infatti, costituiscono una delle priorità di formazione indicate nel Piano medesimo.

Le scuole, ai sensi del predetto decreto, nell'ambito della definizione del Piano di formazione di Istituto inserito nel PTOF, individuano le attività formative rivolte in particolare ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni disabili.

Ricordiamo quali sono le caratteristiche delle azioni formative che possono essere attivate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete (vedi i Piani di formazione di Ambito, che rispondono alle esigenze formative delle scuole facenti parte della Rete di Ambito), in materia di disabilità e inclusione, secondo quanto indicato nel Piano nazionale per la formazione dei docenti.

Il paragrafo 4.5 del Piano è dedicato alla priorità "Inclusione e Disabilità" e indica le attività formative da far svolgere ai diversi soggetti che partecipano al processo di inclusione dell'allievo disabile.

La formazione, leggiamo nel Piano, deve essere rivolta a tutti i docenti e non solo agli specialisti, in modo che l'inclusione diventi una "modalità "quotidiana" di gestione delle classi" e non sia delegata al solo docente di sostegno.

Le azioni formative, a livello di singola scuola, possono essere individuate (nel Piano leggiamo "è auspicabile") collegialmente dal consiglio di classe o dall'intero team docente in tutte quelle classi che accolgono alunni con disabilità o altre difficoltà/disturbi di apprendimento.

Le attività di formazione, realizzate invece dalle scuole polo per l'inclusione, sono frutto della programmazione territoriale e del lavoro in rete svolto dalle istituzioni scolastiche.

Le attività formative, sia a livello di scuola singola che di rete, devono vertere su specifici contenuti, indicati dal Piano e definiti "contenuti chiave":

scuola inclusiva (ambienti, relazioni, flessibilità); piano dell'inclusione (strategie e strumenti); autovalutazione, valutazione e miglioramento dell'inclusione nell'istituto;

corresponsabilità educativa; gestione della classe; leadership educativa per l'inclusione; classi inclusive; sostegno "diffuso";

progetto di vita; progettazione individualizzata e personalizzata; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo;

tecnologie digitali per l'inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative;

ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla "comunità educante".

Le azioni formative, leggiamo ancora nel Piano, vanno rivolte a:

- referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi di scuola;
- docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento per tipologie di disabilità);
- docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di classe in presenza di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento;
- figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di collaborazione) per migliorare le capacità di progettazione integrata;
- dirigenti scolastici;
- personale ATA.

Nel Piano, infine, sono indicati sinteticamente i percorsi formativi da svolgere, i relativi destinatari e la relativa tempistica:

Target	Azioni formative	Soggetti da coinvolgere	Quando
Figure di coordinamento	Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica per azioni di coordinamento sull'inclusione	17.000	A partire dal 2017
Dirigenti scolastici	Formazione su inclusione scolastica	7.000	A partire dal 2017
Personale ATA	Formazione di almeno 2 figure per istituzione scolastica (1 amministrativo e 5 collaboratori scolastici)	55.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali	58.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1.000	A partire dal 2017
Docenti di sostegno	Formazione su specifiche disabilità	16.500	A partire dal 2017

Come si legge nella tabella e come indicato nell'articolo 13 comma 3 del decreto n. 66/17, la formazione relativa all'inclusione e alla disabilità è rivolta anche al personale ATA, al fine di sviluppare, in coerenza con il profilo professionale, competenze organizzative, educativo-relazionali e sull'assistenza di base.

Continuità didattica: docenti di ruolo e non

“La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.”

La continuità educativo-didattica, dunque, secondo quanto dettato dal decreto, non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l’allievo/a disabile ed è frutto dell’azione progettuale della scuola.

Le misure indicate nel decreto riguardano sia il personale docente della scuola nel suo insieme che i docenti di sostegno non di ruolo.

Per garantire l’attuazione del Piano di inclusione, leggiamo nel decreto, **“il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione ...”**. Tale previsione necessiterebbe di ulteriori chiarimenti ministeriali sia in relazione all’obbligatorietà o meno riguardo all’accettazione da parte del docente (a rigor di logica,, trattandosi di proposta non dovrebbe essere un obbligo, tuttavia un ulteriore chiarimento sarebbe utile) sia in relazione ai docenti cui rivolgere la proposta: di potenziamento o quelli che sono su cattedra?

Più chiara la disposizione relativa ai docenti di sostegno precari, ai quali è possibile rinnovare, su richiesta della famiglia, l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo.

Il rinnovo dell’incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell’interesse dell’alunno disabile e dell’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.

Il rinnovo dell’incarico a tempo determinato, infine, può essere effettuato nei limiti indicati dall’articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015, secondo cui i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili stipulati con personale docente e ATA non possono superare i 36 mesi di

servizio anche non continuativi, a partire dal 1° settembre 2016. Ciò significa che, se il docente a cui rinnovare l'incarico, ha già svolto 36 mesi di servizio su posto vacante o li supera con il nuovo contratto, non può essere riconfermato.

Le modalità attuative relative alla conferma del docente a tempo determinato sono definite con un apposito decreto Miur, anche apportando al Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007).

Sempre al fine di garantire la continuità didattica, il decreto dispone di applicare quanto previsto dall'articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94:

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Alla luce della summenzionata previsione, dunque, non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico (ossia dopo il 20 settembre, considerato che l'anno scolastico inizia il 1° dello stesso mese), se non per l'anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

Specializzazione docenti scuola dell'infanzia e primaria

Per diventare docenti di sostegno presso la scuola dell'infanzia e primaria si deve seguire e superare il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

Il predetto corso:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Miur, nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Miur secondo il fabbisogno a livello nazionale;
- d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Possono accedere al corso di specializzazione gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Ai fini del conseguimento dei suddetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti (CFU) eventualmente conseguiti in relazione ad insegnamenti nonché ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

I piani di studio, le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione, sono definiti con apposito decreto Miur, che stabilirà anche l'anno accademico a partire da quale entreranno in vigore le sopra descritte disposizioni.

Decorrenze

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità, al Progetto Individuale e alla richiesta delle ore di sostegno.

Il GLI e il GLIR entreranno in vigore dal 1° settembre 2017, mentre il GIT dal 1° settembre 2019.

Le disposizioni relative al Progetto Individuale e al PEI si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2019 (quindi per le modalità di elaborazione del PEI dal 1° settembre 2019).

Le disposizioni illustrate nel paragrafo relativo alla continuità didattica sono entrate in vigore alla medesima data di entrata in vigore del decreto ossia dal 31 maggio 2017, fermo restando l'emanazione del decreto che disciplinerà l'eventuale conferma dei docenti a tempo determinato.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla specializzazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria sarà stabilita dal decreto Miur di cui sopra.